

COMUNE DI USSITA
(Provincia di Macerata)

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.04.2019)

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	4
Art. 1 – Disposizioni Generali	4
Art. 2 – Presidenza del Consiglio comunale.....	4
TITOLO II.....	4
NORME GENERALI SULL’INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	4
CAPO I – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO	4
Art. 3 – Entrata in carica dei consiglieri	5
Art. 4 – Prima seduta del Consiglio – Adempimenti.....	5
Art. 5 – Dimissioni dalla carica di consigliere e surroga	5
CAPO II – GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI	5
Art. 6 – Organizzazione dei Gruppi consiliari.....	5
Art. 7 – Funzioni del Capigruppo.....	6
Art. 8 – Conferenza dei Capigruppo	6
Art. 9 – Le Commissioni consiliari	6
CAPO III – AUTONOMIA FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO	6
Art. 10 - Risorse umane e strumentali.....	6
Art. 11 – Gettoni di presenza.....	6
TITOLO III	7
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	7
CAPO I – DIRITTI DEI CONSIGLIERI	7
Art. 12 – Diritti dei consiglieri comunali	7
Art. 13 – Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie	7
CAPO II – ATTI DEI CONSIGLIERI	7
Art. 14 – Interrogazioni, mozioni e ordini del giorno	7
Art. 15 – Interrogazioni	8
Art. 16 – Mozioni	8
Art. 17 – Ordini del giorno	8
CAPO III – DOVERI DEI CONSIGLIERI	9
Art. 18 – Doveri dei consiglieri.....	9
TITOLO IV	9
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	9
CAPO I – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
Art. 19 – Convocazione della prima seduta del Consiglio	9
Art. 20 – Sessioni del Consiglio comunale.....	9
Art. 21 – Convocazione.....	10

Art. 22 – Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei consiglieri.....	10
Art. 23 – Numero legale e sua verifica.....	11
Art. 24 – Partecipazione dell'Assessore esterno.....	11
CAPO II – PRESIDENZA DELLE SEDUTE ED OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	11
Art. 25 – Presidenza delle sedute.....	11
Art. 26 – Ordine delle sedute.....	11
Art. 27 – Comportamento dei consiglieri in aula.....	11
Art. 28 – Comportamento del pubblico.....	11
CAPO III – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	12
Art. 29 – Apertura della seduta.....	12
Art. 30 – Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del giorno.....	12
Art. 31 – Relazione sulle proposte.....	12
Art. 32 – Disciplina della discussione.....	12
Art. 33 – Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine.....	13
Art. 34 – Questione pregiudiziale e sospensiva.....	13
Art. 35 – Fatto personale.....	13
Art. 36 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.....	13
Art. 37 – Interventi di soggetti esterni.....	14
Art. 38 – Sedute consiliari con ripresa audio/video e collegamento a Internet.....	14
CAPO IV – VOTAZIONI	14
Art. 39 – Modalità generali delle votazioni.....	14
Art. 40 – Astensioni obbligatorie e facoltative.....	15
Art. 41 – Modalità di votazione.....	15
Art. 42 – Esito delle votazioni.....	15
CAPO V – IL SEGRETARIO COMUNALE E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	15
Art. 43 – Partecipazione del Segretario comunale.....	15
Art. 44 – Deliberazioni del Consiglio comunale e verbale della seduta.....	15
TITOLO V.....	16
DISPOSIZIONI FINALI.....	16
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 45 – Entrata in vigore e norme finali.....	16

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 1 – Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consiglio di norma si riunisce nella Residenza comunale presso la Sala Consiliare appositamente adibita e attrezzata.
3. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, anche di carattere simbolico e celebrativo, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea.

Art. 2 – Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco esercita le funzioni di Presidente del Consiglio comunale. A tal fine:
 - convoca e presiede il Consiglio comunale, fissandone l'ordine del giorno;
 - decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio;
 - dirige, modera e dichiara chiusa la discussione;
 - può prendere la parola in qualsiasi momento;
 - dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento;
 - puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni;
 - stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - assicura la regolarità delle sedute consiliari, disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato;
 - può sospendere o togliere la seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano. Per consigliere anziano si intende il consigliere fra i presenti alla seduta che nella consultazione elettorale ha conseguito la maggior cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e delle preferenze individuali.

TITOLO II

NORME GENERALI SULL'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 3 – Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti.
2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali all'adozione di atti urgenti e improrogabili.

Art. 4 – Prima seduta del Consiglio – Adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio comunale, così come disposto dalle normative vigenti, è convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. La prima seduta del Consiglio comunale eletto è convocata dal Sindaco, che assume di diritto le funzioni di Presidente del Consiglio.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti, alla presa d'atto della nomina della Giunta e del Vicesindaco da parte del Sindaco, alla presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari e nomina dei Capigruppo, nonché alla nomina della Commissione Elettorale comunale. Nella stessa seduta il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 5 – Dimissioni dalla carica di consigliere e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. In tale circostanza il Sindaco interpella per iscritto, mediante posta elettronica certificata, raccomandata o consegna direttamente a mano, il primo candidato non eletto della medesima lista del consigliere cessato, chiedendone la disponibilità a surrogare il consigliere cessionario stesso e fissando per la risposta un termine perentorio di tre giorni continuativi, escluso quello di ricezione della lettera. Allo scopo di accelerare i tempi, il Sindaco può inviare tale richiesta contestualmente a più di uno o anche a tutti i candidati non eletti della lista del consigliere cessato. Il consigliere subentrante è individuato nel consigliere non eletto avente la cifra elettorale più elevata fra coloro che hanno comunicato la disponibilità ad assumere la carica. Nella prima seduta consiliare utile successiva, viene inserito al primo punto all'ordine del giorno la surroga del consigliere cessato. Con la deliberazione di surroga si procede previamente anche alla convalida dell'eletto.
3. Non si procede alla surroga quando le dimissioni contestuali o rese anche con separati atti, purché contemporaneamente presentati al protocollo, riguardino la metà più uno dei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

CAPO II – GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 – Organizzazione dei Gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano Gruppi consiliari che si costituiscono, di norma, nella prima seduta del Consiglio comunale. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del gruppo a cui intende aderire.
2. Ciascun Gruppo è costituito di norma da almeno due consiglieri. Se una lista è rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, escluso il Sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 2.

5. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al Sindaco e al Consiglio comunale.

Art. 7 – Funzioni del Capogruppo

1. Il Capogruppo rappresenta il Gruppo consiliare che lo ha designato ed effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo.
2. Ogni risposta alle richieste del Gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.
3. Al Capogruppo sono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti del Gruppo presenti.

Art. 8 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata, discrezionalmente, dal Sindaco, è composta dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Sindaco stesso o da altro consigliere da quest'ultimo delegato. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Sindaco, il Segretario comunale od un suo sostituto e possono assistere i funzionari comunali qualora richiesto dal Sindaco per un supporto tecnico circa i punti all'ordine del giorno da trattare in Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco per l'organizzazione e la programmazione delle sedute consiliari e concorre a stabilire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. La Conferenza è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Capigruppo consiliari compreso il Sindaco o suo delegato.

Art. 9 – Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, su richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso, dei consiglieri in carica, può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando il Sindaco, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale, e che possono avere aventi funzioni consultive di studio, di inchiesta, di controllo o di garanzia.
2. Con la deliberazione istitutiva della commissione il Consiglio comunale stabilisce chiaramente le funzioni e gli ambiti di competenza della Commissione stessa ed i suoi poteri, nel rispetto delle normative vigenti. La deliberazione istitutiva della Commissione stabilisce altresì il numero dei componenti della medesima, che deve essere dispari, assicurando, con criterio proporzionale, la partecipazione delle minoranze.
3. L'elezione dei componenti delle Commissioni può avvenire con la stessa delibera di istituzione delle Commissioni, con votazione separata rispetto a quella di istituzione, e sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, secondo criteri che garantiscano la rappresentanza delle minoranze.
4. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

CAPO III – AUTONOMIA FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO

Art. 10 - Risorse umane e strumentali

1. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, i singoli consiglieri e i Gruppi consiliari si avvalgono del personale in servizio presso l'Ente per le necessarie funzioni di supporto, per l'accesso alle informazioni utili e agli atti amministrativi, per la predisposizione di proposte di deliberazione e per ogni altra attività tesa a rendere effettivi i diritti riconosciuti ai consiglieri dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 11 – Gettoni di presenza

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti e misure fissati dalla normativa vigente, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 12 – Diritti dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, hanno diritto di:
 - a) richiedere la convocazione del Consiglio comunale;
 - b) assumere iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale;
 - c) presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno;
 - d) partecipare alle sedute del Consiglio comunale, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - e) essere eletti nelle Commissioni consiliari, qualora costituite, e assistere alle sedute delle Commissioni consiliari di cui non sono componenti.

Art. 13 – Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

1. Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Qualora dalle informazioni o dai documenti acquisiti risulti – in relazione all'esercizio del mandato amministrativo – la necessità di conoscere un fatto specifico, i consiglieri possono chiedere di avere ogni informazione utile o copia di ogni atto ad esso relativo in possesso degli uffici.
3. Le istanze di accesso vanno formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dei provvedimenti oggetto della richiesta di accesso. La visione degli atti deve essere consentita ai consiglieri per gli usi connessi alla carica.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera, in esenzione dai diritti di segreteria e del costo di riproduzione, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti di accesso connessi alla carica di consigliere comunale. Ove trattasi di cartografie o elaborati tecnici – fatta eccezione per quelli forniti quale documentazione per le sedute del Consiglio comunale – è dovuto il rimborso delle spese vive per la riproduzione degli stessi, ove non effettuata con apparecchiature comunali. Il rilascio delle copie può altresì avvenire mediante inoltro all'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere che le ha richieste.
5. Il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento aggravando eccessivamente la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.
6. Il consigliere, in relazione alle informazioni di cui viene in possesso a seguito di accesso agli atti dell'Ente o di informazioni assunte presso gli uffici, così come disciplinato dal presente articolo, è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

CAPO II – ATTI DEI CONSIGLIERI

Art. 14 – Interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile del Paese, nonché emendamenti alle proposte di deliberazione ed agli ordini del giorno.
2. Tali atti sono indirizzati al Sindaco, devono essere presentati per iscritto ed assunti al protocollo dell'ente.

Art. 15 – Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni rivolte per iscritto al Sindaco.
2. L'interrogazione consiste in una semplice domanda finalizzata ad avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 1, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal suo ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
5. Alle interrogazioni con risposta orale risponde il Sindaco, oppure un Assessore da questi delegato, di norma all'inizio di ogni seduta ed alla presenza dell'interrogante. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente alla seduta di Consiglio durante la quale è prevista la risposta, sarà discrezione del Sindaco rispondere o meno; tuttavia se l'interrogante ha previamente giustificato la propria assenza, la risposta all'interrogazione è rinviata alla seduta successiva.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) ciascuno intervento di cui sopra non può superare i tre minuti di tempo.

Art. 16 – Mozioni

1. La mozione è una proposta di deliberazione motivata, sottoscritta da uno o più consiglieri, tendente a promuovere iniziative in materia di competenza del Consiglio comunale su fatti o problemi ai quali la comunità locale è particolarmente interessata, oppure diretta a promuovere od impegnare l'Amministrazione comunale in una determinata attività.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
3. Il presentatore svolge l'illustrazione della mozione nel tempo massimo di 10 minuti. Per gli interventi degli altri consiglieri si applicano le regole generali di discussione delle proposte di deliberazione di cui all'art. 32 del presente regolamento. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione. La mozione può essere ritirata dai proponenti prima della sua votazione.
4. La discussione delle mozioni avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza del consigliere o dei consiglieri presentatori, subito dopo la discussione delle interrogazioni, qualora presentate.

Art. 17 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Le proposte di provvedimenti di ordine del giorno sono presentate per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta al Sindaco che provvede ad inserirli all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Il consigliere proponente ha a disposizione un massimo di 10 minuti per la lettura dell'ordine del giorno presentato ed eventuale illustrazione di esso. Per la discussione degli ordini del giorno si applicano le norme generali di cui al presente regolamento art. 32 in materia di interventi dei consiglieri. Dopo l'eventuale discussione, si procede alla votazione per l'approvazione dell'ordine del giorno.
4. La discussione degli ordini del giorno avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza del consigliere o dei consiglieri presentatori, subito dopo la discussione delle interrogazioni e delle mozioni, qualora presentate.

CAPO III – DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 18 – Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato in qualità di rappresentanti dell'intera comunità.
2. È dovere dei consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio, garantendo la puntualità e la correttezza del proprio comportamento, nonché giustificare le loro assenze. Costituiscono casi di assenza giustificata: malattia certificata, congedi dal lavoro, situazioni personali e familiari indilazionabili e certificate, impegni istituzionali o professionali concorrenti debitamente documentati.
3. Il consigliere nell'espletamento del proprio mandato ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o da regolamenti.
4. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere e di parenti o affini sino al quarto grado.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 – Convocazione della prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata secondo le modalità previste dalla legge e dal precedente art. 4.

Art. 20 – Sessioni del Consiglio comunale

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge con cadenza regolare. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria, come per la trattazione di pratiche aventi una scadenza in termini ristretti, impossibile da rispettare seguendo le tempistiche di una normale convocazione. Il Sindaco, nell'avviso di convocazione, motiva esaurientemente l'urgenza. L'ordine del giorno di una convocazione d'urgenza non può prevedere ulteriori punti rispetto a quello definito urgente, secondo quanto previsto nel presente articolo.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso. Nel calcolo del quorum non viene computato il Sindaco. La seduta di seconda convocazione ha luogo non prima di 24 e non oltre 48 ore da quella di prima convocazione andata deserta. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere inseriti ulteriori oggetti rispetto a quelli già iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare, la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiudere la seduta in sede pubblica,

senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 21 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnare a mano ai consiglieri, tramite il messo comunale, secondo le modalità e la tempistica di cui ai commi successivi.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio eletto dal consigliere nel territorio del Comune, ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso appositamente indicata per iscritto. La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare una persona residente nel Comune, alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione all'indirizzo di residenza del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.
4. In alternativa alla consegna tramite messo comunale, l'avviso di convocazione può essere consegnato anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al consigliere che abbia indicato all'ufficio di segreteria un valido indirizzo di posta elettronica certificata: in questi casi la consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il ricevimento della ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata.
5. L'avviso di convocazione deve essere consegnato:
 - ✓ per le sessioni ordinarie: almeno 5 (cinque) giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione;
 - ✓ per le sessioni straordinarie: almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione;
 - ✓ per le sessioni straordinarie urgenti: almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
6. Nel caso in cui dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Per la consegna degli avvisi di cui al presente comma, si osservano le medesime disposizioni del presente articolo, commi da 1 a 4.
7. La partecipazione del consigliere alla seduta, in ogni caso, sana eventuali vizi di convocazione.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, contenente anche l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere affisso all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune lo stesso giorno in cui viene inviato ai consiglieri.
9. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione viene altresì inviato:
 - Alla Prefettura – U.T.G. di Macerata;
 - Al Comando Stazione Carabinieri;
 - Al Servizio di Polizia Locale.

Art. 22 – Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei consiglieri

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti e delle proposte di deliberazione inseriti all'ordine del giorno può essere modificato dopo la dichiarazione di apertura della seduta su proposta di qualunque consigliere, purché ottenga il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.
3. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.
4. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri mediante deposito presso l'ufficio segreteria almeno 72 ore prima della seduta ordinaria, almeno 48 ore prima della seduta straordinaria, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione se convocata

d'urgenza, salvo diversi termini di deposito appositamente previsti dalla legge per particolari tipologie di atti. Nei termini di cui al presente comma non si computa il giorno della seduta.

Art. 23 – Numero legale e sua verifica

1. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso. Nel calcolo del quorum non viene computato il Sindaco.
2. La verifica del numero legale si svolge prima della dichiarazione di apertura della seduta con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario comunale.
3. Se, trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
4. Qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, il Sindaco sospende la riunione per un tempo non superiore ad un'ora, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 24 – Partecipazione dell'Assessore esterno

1. Qualora il Sindaco abbia nominato uno o più Assessori esterni, gli stessi partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la loro presenza in Consiglio pertanto non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

CAPO II – PRESIDENZA DELLE SEDUTE ED OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Art. 25 – Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco o da chi esercita le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio ai sensi del precedente art. 2.

Art. 26 – Ordine delle sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante la seduta e può a tal fine avvalersi della forza pubblica.

Art. 27 – Comportamento dei consiglieri in aula

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
3. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al consigliere vietandogli di proseguire.
5. Nel caso che il consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione.

Art. 28 – Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri e al Segretario comunale. Potranno avere altresì accesso alla parte riservata i dipendenti del Comune, i vigili urbani, il personale addetto al servizio o qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio a seconda delle necessità e delle materie in discussione.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Sindaco può ordinare lo sgombero dell'aula.
4. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione, o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

CAPO III – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 29 – Apertura della seduta

1. Il Sindaco, dopo l'appello nominale e la verifica del numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Gli argomenti e le proposte di deliberazione posti all'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione; l'ordine di trattazione può essere modificato secondo quanto stabilito al precedente art. 22.

Art. 30 – Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del giorno

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Il Sindaco può fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, anche se non attinenti agli oggetti inseriti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni del Sindaco ciascun consigliere può chiedere di intervenire per un massimo di 3 (tre) minuti. Le comunicazioni del Sindaco sono, di norma, poste all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Art. 31 – Relazione sulle proposte

1. Le proposte inserite all'ordine del giorno sono relazionate dal Sindaco, o, in alternativa, da un membro della Giunta o da un consigliere. Il Sindaco in fase di relazione, può chiedere un supporto tecnico al Responsabile del competente Servizio o al Segretario comunale.
2. Conclusa la relazione introduttiva, il Sindaco invita i consiglieri alla discussione. Se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 32 – Disciplina della discussione

1. I consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Sindaco il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire – può parlare per non più di cinque minuti. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Sindaco o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Quando l'intervento del consigliere è evidentemente finalizzato ad intralciare i lavori del Consiglio, il Sindaco invita il consigliere a contenere e concludere il suo intervento; qualora il consigliere persista nel suo comportamento ostruzionistico, il Sindaco toglie la parola al consigliere.
5. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed avvenuta la replica, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione si passa alle dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni ogni Capogruppo può intervenire per un tempo massimo di tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano rispetto al voto dichiarato dal Capogruppo, hanno diritto di intervenire, precisando la propria posizione difforme nel richiedere la parola.
7. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 33 – Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine

1. Ogni consigliere, in qualsiasi momento, può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo verbale all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento o dell'ordine del giorno, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. Il consigliere che propone la mozione d'ordine ha a disposizione tre minuti per illustrarla. Ad esso può seguire l'intervento, per un minuto ciascuno, di un consigliere a favore e di uno contro la mozione.
3. Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco che può, altresì, richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Art. 34 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso o che venga discusso in seduta segreta, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 35 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale per ciascun consigliere l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse da parte di altro consigliere.
2. Quando un consigliere viene sottoposto a critica in relazione alla propria condotta o gli vengono attribuiti fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può chiedere di intervenire per fatto personale.
3. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.
5. Gli interventi per fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

Art. 36 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno entro le 24 ore precedenti l'adunanza.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata in Segreteria. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere presentate al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio comunale in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del sindaco o dell'assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo. Quando altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un minuto.
4. Su ciascun emendamento il Sindaco fa accertare dal Responsabile del Servizio o, in assenza, dal Segretario comunale, se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il Sindaco rinvia la trattazione della deliberazione all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della riunione, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.
6. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.
7. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:
 - gli emendamenti soppressivi;
 - gli emendamenti modificativi.
8. Il Sindaco mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

Art. 37 – Interventi di soggetti esterni

1. Il Sindaco, autonomamente o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i Responsabili dei Servizi a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Su invito del Sindaco, possono partecipare al Consiglio, con diritto di intervento, i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 38 – Sedute consiliari con ripresa audio/video e collegamento a Internet

1. Durante la trattazione degli argomenti, può essere effettuata la registrazione audio e/o video della riunione del Consiglio, nonché la riproduzione in diretta della registrazione sul sito internet del Comune.
2. Il Sindaco ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa audio e/o video dei lavori e della successiva diffusione.
3. La registrazione audio o la ripresa vengono disposte per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.
4. Le registrazioni costituiscono prova di quanto avvenuto ed asserito dai consiglieri e dagli altri intervenuti nel corso della seduta del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
6. Il Sindaco quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

CAPO IV – VOTAZIONI

Art. 39 – Modalità generali delle votazioni

1. Salvi i casi in cui, per legge, sia necessaria una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza (c.d. quorum strutturale), ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di astensione, si intende approvata la proposta di deliberazione che ha ricevuto un numero superiore di voti favorevoli rispetto ai voti contrari, salvi sempre i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge o dallo Statuto.
4. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari la proposta si intende respinta.
5. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto dalle normative vigenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità si procede al ballottaggio.
6. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più giovane d'età.
7. È possibile procedere alla votazione per singole parti del dispositivo della proposta di delibera, nonché, nel caso di regolamenti, convenzioni o comunque, di documenti suddivisi per articoli, procedere alla

votazione per singoli articoli. In ogni caso al termine della votazione per singole parti, si passa alla votazione della proposta di delibera del suo complesso, nel testo risultante dalle votazioni parziali.

Art. 40 – Astensioni obbligatorie e facoltative

1. Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Fuori dei casi precedenti, i consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione.
3. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 41 – Modalità di votazione

1. Le votazioni sono di norma palesi ed hanno luogo generalmente per alzata di mano.
2. La votazione palese può essere altresì effettuata per appello nominale. Per questa votazione il Sindaco indica il significato del sì e del no; il Segretario fa l'appello, annota i voti e il Sindaco proclama il risultato.
3. La votazione è segreta nei casi previsti dalla legge ed in caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
4. La votazione può essere segreta su disposizione del Sindaco oppure dietro esplicita richiesta di almeno quattro consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
5. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano mediante apposite schede. Lo spoglio delle schede è eseguito da tre scrutatori, appositamente nominati dal Sindaco prima dell'apertura della discussione, di cui uno scelto in rappresentanza della minoranza. Le schede bianche, quelle non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Art. 42 – Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Sindaco ne dichiara l'esito.
2. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante, mediante la ripetizione della votazione.

CAPO V – IL SEGRETARIO COMUNALE E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 43 – Partecipazione del Segretario comunale

1. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, o il vice Segretario, ove nominato.
2. Su richiesta dei consiglieri, comunque su autorizzazione del Sindaco, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai Responsabili dei Servizi.

Art. 44 – Deliberazioni del Consiglio comunale e verbale della seduta

1. Le proposte di deliberazione approvate dal Consiglio comunale, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario, devono essere pubblicate all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
2. Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario comunale, apposito verbale che contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio, i punti salienti emersi nel corso della discussione. Il verbale di seduta indica inoltre l'ora d'inizio e di chiusura della seduta, l'esito delle votazioni, con la specificazione dei nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, di quelli che si sono astenuti e di coloro che hanno votato contrario, nonché il nominativo degli scrutatori. Nel verbale occorre infine dare atto delle intervenute assenze dei consiglieri nel corso della seduta.
3. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

4. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di proprie dichiarazioni: in tal caso l'interessato detta lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto, dopo averne data lettura al Consiglio comunale.
5. In caso di registrazione audio e/o video della seduta, nel verbale possono non essere riportati i punti principali delle discussioni, così come previsto dal comma 2, ma operare un rinvio diretto alla registrazione, con la sola indicazione dei consiglieri intervenuti alla discussione. Per una maggior chiarezza ed esaustività di quanto deliberato, il Segretario comunale può comunque, anche in caso di registrazione, riportare una sintesi degli interventi secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo. In tal caso, per tutto quanto non trascritto nel verbale di sintesi di cui al medesimo comma 2, si fa rinvio alla registrazione stessa. Le registrazioni possono essere trascritte su supporto cartaceo, avvalendosi anche di ditte specializzate. Le registrazioni costituiscono prova di quanto avvenuto ed asserito dai consiglieri e dagli altri intervenuti nel corso della seduta del Consiglio comunale. Esse vanno custodite ai fini della loro conservazione e salvaguardate da ogni possibile manomissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore in corrispondenza della data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in modo permanente e consegnato in copia telematica a ciascun consigliere comunale. Un esemplare dello stesso viene depositato in forma cartacea negli uffici della Segreteria comunale.
3. Il presente regolamento si intende automaticamente modificato in forza di disposizioni di legge che dovessero sopravvenire dopo la sua approvazione.